

Città di Pescara

Area Urbanistica – Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive – Servizio S.I.T.*



**regolamento per
l'insediamento urbanistico e
territoriale di impianti
radio base (S.R.B.)**

regolamento

data

approvato con
delibera di Consiglio Comunale
n. 144 del 21 giugno 2004

il sindaco

Luciano D'Alfonso

l'assessore all'Urbanistica

Tommaso Di Biase

gruppo di lavoro

*Emilia Fino
Tommaso Vespasiano
Bernardo Appignani
Lanfranco Chiavaroli
Giuseppe Fallucca*

consulenti

*Stefano Civitarese
Salvatore Colletti
Nevio Morelli*

Testo regolamentare approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 144 del 21-06-2004 e modificato con successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 21-01-2008

i n d i c e

CAPO 1 – PREMESSA	pag. 1
articolo 1 – Oggetto	pag. 1
articolo 2 – Obiettivi	pag. 1
articolo 3 – Ambiti territoriali	pag. 1
CAPO 2 – PROCEDURE AUTORIZZATIVE	pag. 4
articolo 4 – Programmi annuali delle installazioni	pag. 4
articolo 5 – Comitato tecnico di Valutazione (CTV)	pag. 4
articolo 6 – Valutazione dei programmi annuali	pag. 5
articolo 7 – Procedimento unico	pag. 7
articolo 8 – Interventi soggetti a permesso di costruire, interventi soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) e interventi a regime libero .	pag. 7
articolo 9 – Permessi di costruire o DIA dei singoli impianti inclusi nella pianificazione annuale	pag. 8
articolo 10 – Permessi di costruire o DIA dei singoli impianti non previsti nella pianificazione annuale	pag. 8
articolo 11 – Impianti mobili e stagionali	pag. 9
articolo 12 – Posa di tralicci e torri	pag. 10
CAPO 3 – CATASTO, MONITORAGGIO E CONTROLLO	pag. 11
articolo 13 – Catasto	pag. 11
articolo 14 – Monitoraggio e mappatura del fondo elettromagnetico	pag. 11
articolo 15 – Vigilanza e controllo	pag. 11

CAPO 4 - DIVIETI, OBIETTIVI DI QUALITA', PROCEDURE DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE	pag. 12
articolo 16 – Divieti di localizzazione	pag. 12
articolo 17 – Limiti	pag. 12
articolo 18 – Risanamenti degli impianti fissi	pag. 13
articolo 19 – Riduzione impatto visivo degli impianti esistenti	pag. 13
CAPO 5 – PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE	pag. 14
articolo 20 – Partecipazione	pag. 14
articolo 21 – Informazione	pag. 14
articolo 22 – Responsabilità e violazioni	pag. 14
articolo 23 – Norme transitorie	pag. 15
articolo 24 – Entrata in vigore	pag. 15

CAPO 1

PREMESSA

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile e di trasmissione dati, il rilascio di permessi di costruire per l'installazione delle relative antenne, il monitoraggio e il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni.

Art. 2 Obiettivi

1. Con il presente regolamento il Comune intende assicurare il corretto insediamento urbanistico degli impianti per telefonia mobile, perseguendo, in via prioritaria, la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione.

2. Per i fini di cui al comma 1, il presente regolamento detta norme per il rispetto dell'ambiente dei valori di cautela fissati dalla normativa statale e per il perseguimento di obiettivi di qualità, anche con riferimento agli impianti preesistenti.

3. E' compito del Comune promuovere la corretta informazione alla popolazione.

4. In considerazione della nota ipersensibilità dei bambini di età inferiore ai 10 anni a qualsiasi agente fisico, tra le zone sensibili nell'ambito delle scuole vanno tutelate in particolare le materne e le elementari.

Art. 3 Ambiti territoriali

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il territorio comunale è distinto nei tre ambiti di seguito specificati, individuati tenendo in considerazione i fattori esistenti di pressione ambientale:

a) Aree non idonee all'installazione, in cui è vietata la localizzazione di impianti poiché:

- gravate da vincoli derivanti da norme urbanistiche o ambientali;
- contrastanti con regolamenti locali e/o specifiche deliberazioni o ordinanze;
- aree interessate da programmi o iniziative di recupero e/o di valorizzazione ambientale.

b) Aree di attenzione, sottoposte a limitazioni, che richiedono una particolare cura nella progettazione degli impianti e l'adozione di situazioni progettuali non tradizionali in quanto:

- caratterizzate da valori di fondo, stimati o misurati, che vengono considerati non trascurabili;
- prossime ad aree non idonee alle installazioni;
- connotate dall'elevata densità di immobili a destinazione residenziale o con permanenze non inferiori alle 4 ore;
- aree compatibili, individuate dall'Amministrazione Comunale, ma a diretto contatto di immobili a destinazione residenziale, la cui altezza risulta uguale o superiore a quella dell'antenna da realizzarsi;
- ospitano già impianti per i quali, nell'ambito della propria azione di coordinamento il Comune intende assumere iniziative di rilocalizzazione;
- in tali aree sono da preferirsi impianti a microcelle.

c) Aree compatibili, in cui non sussistono limitazioni palesi o emerge un'eventuale idoneità – attitudine alla localizzazione. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo:

- le aree con assenza di ricettori sensibili;
- le aree tecnologiche individuate dagli strumenti urbanistici;
- le rotonde stradali di ampie dimensioni al centro delle quali è possibile installare strutture apposite;
- le aree agricole in adiacenza a centri abitati o a strade di grande traffico.

2. La classificazione del territorio, ai sensi del precedente comma, è quella risultante dalla carta tematica, su cartografia di PRG, allegata al presente regolamento che ne costituisce parte integrante.

3. Sono fatte salve le installazioni di impianti direttamente utilizzati per:

- protezione civile;
- pubbliche amministrazioni con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W. di valore di picco.

4. E' data preferenza all'installazione di stazioni radio base su siti e immobili di proprietà comunale purché non in contrasto con la classificazione delle zone di cui al comma 1, per i quali il Comune ha segnalato la disponibilità ed individuato su, apposita planimetria che costituisce parte integrante del presente regolamento. Una parte degli introiti derivanti dall'installazione degli impianti radio base (S.R.B.) deve essere destinata allo studio, alla prevenzione ed alla informazione sull'elettromagnetismo, in collaborazione con l'ISPESL – Istituto Superiore di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro – Ente di Diritto Pubblico ed Organo Tecnico Scientifico del Ministero della Salute.

5. Per l'installazione degli impianti su siti o immobili comunali, il gestore verifica l'idoneità e la rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste mediante un sopralluogo effettuato con il supporto di un tecnico comunale incaricato.

6. Qualora, a seguito delle operazioni sopra descritte, i siti comunali non rispondano alla necessità tecniche, il gestore individua siti di diversa proprietà.

CAPO 2

PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 4

Programmi annuali delle installazioni

1. Al fine di ottimizzare la collocazione degli impianti nel territorio comunale, con particolare riferimento alla riduzione della esposizione della popolazione, ciascun gestore di rete per telefonia mobile presenta allo Sportello Unico comunale per le attività produttive il Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare nell'anno successivo, con i relativi dispositivi di controllo del livello di emissione.
2. Finalità della programmazione è assicurare la piena e puntuale applicazione delle norme e dei principi vigenti in materia di regolamentazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche attraverso il più razionale inserimento degli impianti nel territorio, perseguendo la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici a carico delle popolazioni interessate.
3. Obiettivo della programmazione è garantire il più razionale inserimento degli impianti di telefonia cellulare per i fini di cui sopra, perseguendo la razionalizzazione e l'ottimizzazione degli interventi previsti dai Gestori di concerto con il Comune anche attraverso la condivisione di siti e l'individuazione e messa a disposizione di aree ed immobili comunali, a partire da quelli tecnologici.
4. I programmi di cui al presente articolo sono valutati dal Comitato Tecnico di Valutazione (CTV) per gli impianti per la telefonia mobile di cui all'art. 5.

Art. 5

Comitato Tecnico di Valutazione (CTV)

1. Per un'efficace valutazione della programmazione, per garantire l'ottimizzazione degli interventi proposti e la corretta valutazione di tutte le problematiche inerenti la materia, è istituito un Comitato Tecnico di Valutazione (CTV).
2. Tale comitato, coordinato da un dirigente del Comune, è costituito da rappresentanti degli uffici comunali coinvolti e da personale dell'ARTA sulla base di specifici accordi con quest'ultima. Gli atti del CTV devono essere resi pubblici.
3. I suddetti accordi prevedono che L'ARTA rilasci i pareri di sua competenza in seno al CTV.

Art. 6

Valutazione dei programmi annuali

1. Ciascun Gestore presenta al Comune, tramite lo Sportello Unico per le attività produttive, il Programma annuale degli impianti fissi che intende installare, con i relativi dispositivi di controllo del livello di emissione.
2. Il Programma, che deve corrispondere alle finalità e agli obiettivi di cui all'art. 4, commi 2 e 3, ed essere conforme alle previsioni di cui all'art. 3, è presentato, su supporto cartaceo ed informatico, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento ed indica le richieste di localizzazione degli apparati.
3. Qualora i gestori non presentino la rispettiva programmazione perdono la possibilità di installare SRB per l'anno successivo.
4. Il Programma annuale, oltre a indicare la localizzazione puntuale degli impianti, può individuare aree circoscritte (di raggio non superiore a 150 m.) nelle quali il gestore, per garantire il servizio secondo gli standard previsti dalla concessione ministeriale, prevede di installare stazioni radio base. Il Comune valuta la compatibilità urbanistico - edilizia di tali aree in sede di procedimento per il rilascio dei permessi ai sensi dall'art. 9 del presente regolamento.
5. Nell'eventualità in cui più gestori propongano le medesime localizzazioni puntuali o localizzazioni che, per loro specifica ubicazione, siano tali da risultare incompatibili con impianti già esistenti o con installazioni contemplate in altri programmi annuali, il CTV propone la condivisione dei siti interessati, applicando, ove ciò non sia possibile, il criterio della prevalenza in relazione all'ordine cronologico di presentazione dei Programmi.
6. Il CTV valuta i Programmi, entro i 90 giorni successivi al 30 settembre. Di questi 90 giorni, i primi 60 sono riservati alla verifica della rispondenza della programmazione alle finalità ed al perseguimento degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4 e pertanto le relative domande per il rilascio dei singoli permessi di costruire e/o D.I.A. possono essere presentate solo dopo la decorrenza dei suddetti 60 giorni.
7. Il Comune dà notizia dell'avvenuta presentazione dei Programmi annuali mediante invio di copia ai capigruppo del Consiglio Comunale e ai Consigli di Circoscrizione, nonché attraverso pubblicazione dell'avviso di deposito all'Albo Pretorio, su INTERNET, fissando un termine di giorni 30, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio, per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse.
8. Entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione dei Programmi il CTV, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive, può richiedere integrazioni alla documentazione presentata. Nel caso di richiesta di integrazione i termini per la

conclusione del procedimento sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

9. Il CTV può convocare una riunione con i gestori per proporre eventuali modifiche ai siti puntuali e/o alle aree di ricerca presentate e/o l'eventuale condivisione dei siti. La documentazione relativa alle modifiche concordate con i gestori deve pervenire allo Sportello Unico per le Attività Produttive entro 20 giorni dalla data della suddetta riunione; diversamente dette modifiche non possono essere considerate ai fini della conclusione della procedura autorizzativa.

10. Il CTV effettua una prima valutazione e redige una relazione tecnica da trasmettere allo Sportello Unico unitamente ai Programmi e da questo ai capigruppo del Consiglio Comunale, ai Consigli di Circoscrizione e ai Comitati di cittadini formalmente costituiti, per l'acquisizione delle osservazioni degli stessi, che devono pervenire all'ufficio richiedente entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Qualora le osservazioni vengano inviate per posta fa fede la data del timbro postale.

11. Il Comitato Tecnico di cui all'art. 5 procede ad effettuare la valutazione tecnica definitiva dei programmi, ivi compresa la valutazione delle osservazioni presentate, redigendo apposita relazione conclusiva.

12. Nella relazione conclusiva sono puntualmente individuati gli impianti, inclusi nei programmi, che rispettino la normativa vigente e quanto previsto dal presente regolamento, con particolare riferimento a quanto statuito dagli artt. 13 e 14. Per i siti indicati come aree di ricerca, la relazione può indicare prescrizioni da osservare ai fini del rilascio dei permessi di costruire o delle presentazioni delle DIA.

13. Il Comune, con atto dello Sportello Unico per le Attività Produttive, approva i Programmi o parte di essi sulla base della relazione conclusiva del CTV entro i 90 giorni decorrenti dal 30 settembre dell'anno precedente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 in relazione alla necessità di richiedere il permesso di costruire ove previsto dalla legge e dai Regolamenti edilizi vigenti.

14. E' fatto obbligo per i gestori, ai fini dell'approvazione del programma annuale, impegnarsi a proprie cure e spese a realizzare un sistema di dispositivi per il controllo delle emissioni di cui al precedente comma 1, sistema che potrà anche essere concertato tra i gestori stessi.

15. Le misurazioni derivanti dal controllo di cui al precedente punto 14, dovranno essere verificate in modo continuativo e rese pubbliche sul sito internet comunale.

Art. 7 **Procedimento unico**

1. Il servizio Sportello Unico per le attività produttive, nell'ambito delle funzioni ad esso conferite dalla Legge, provvede alla gestione del procedimento unico. Per ciascuna tipologia di impianto e a seconda della potenza, si applica la procedura definita dalle varie fonti normative.
2. Il servizio Sportello Unico per le attività produttive provvede ad acquisire, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge, i pareri e gli atti, comunque denominati, necessari alla definizione di ciascun procedimento e all'eventuale rilascio degli atti amministrativi conseguenti al procedimento unico.
3. Nei casi in cui gli atti endo-procedimenti non dovessero concludersi nei tempi sopra richiamati e in tutti i casi previsti dalla legge, il servizio Sportello unico per le attività produttive indice la conferenza di servizi.
4. In ordine alla presentazione delle istanze per permessi di costruire e delle denunce di inizio attività si fa integrale rinvio a quanto previsto dagli artt. 87 e 88 del D. L.vo 1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche".
5. L'installazione di stazioni radio base con impianti microcellulari è fortemente auspicata, per tanto le procedure abilitative saranno definite prioritariamente rispetto ad ogni altra procedura autorizzativa.

Art. 8 **Interventi soggetti a permesso di costruire, interventi soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) e interventi a regime libero**

1. Sono soggetti a permesso di costruire tutti gli interventi relativi a installazioni di torri e tralicci funzionali alle stazioni radio base.
2. Sono soggetti a denuncia di inizio attività gli interventi relativi a:
 - nuove installazioni di stazioni radio base per reti di comunicazione elettroniche mobili GSM/UMTS, caratterizzati da una potenza immessa al connettore d'antenna uguale o inferiore a 20 Watt di picco;
 - sostituzione completa o parziale di impianti portanti stazioni radio base che non comportino variazioni delle forme e dell'aspetto che possano produrre effetti sul decoro urbano ed anche sul territorio circostante;
 - nuove installazioni di stazioni radio base microcellulari o sostituzione di impianti esistenti con impianti microcellulari.
3. Sono a regime libero gli interventi di manutenzione ordinaria e di sostituzione di parti di struttura portante (tralicci, pali, eccetera) e di componenti tecnologiche deteriorate, purché eseguiti senza alterare la forma, la consistenza e con elementi

aventi le stesse caratteristiche e prestazioni, fermi restando i compiti di vigilanza e controllo di cui al successivo art. 15.

Art. 9

Permessi di costruire o DIA dei singoli impianti inclusi nella pianificazione annuale

1. In tutti i casi in cui l'installazione dei manufatti relativi ai singoli siti necessari del permesso di costruire o di DIA, le istanze devono essere presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive corredate dalla documentazione necessaria. Lo Sportello Unico, ferme restando le funzioni delle amministrazioni diverse dal Comune, verifica la compatibilità dell'istanza con il programma di cui all'art. 4.

2. Il rilascio del permesso di costruire o l'efficacia della DIA, fermo quanto stabilito al comma 5 dell'art. 6, avvengono entro i termini di legge. Il permesso di costruire è rilasciato dallo Sportello Unico a conclusione del procedimento.

4. E' fatto obbligo ai gestori di comunicare al Comune, entro 20 giorni, l'avvenuta attivazione e/o modifica degli impianti autorizzati per consentire l'aggiornamento del catasto informatizzato e della mappa dei livelli di emissione del fondo elettromagnetico relativa all'area di installazione.

Art. 10

Permessi di costruire e DIA di singoli impianti non previsti nella programmazione annuale

1. In casi particolari e per motivate esigenze di copertura del servizio, singoli impianti non previsti dal Programma annuale presentato dal singolo gestore potranno essere autorizzati nel rispetto delle procedure di informazione di cui all'art. 6, comma 7, con riduzione a 15 giorni del termine di presentazione di eventuali osservazioni, qualora la localizzazione dell'impianto rientri in un'area di ricerca individuata ai sensi dell'art. 6, comma 4.

2. Le istanze per l'installazione di impianti non previsti nella programmazione annuale potranno essere presentate solo successivamente all'approvazione dei Programmi annuali. Fanno eccezione le domande relative ad impianti collocati nell'ambito di aree di ricerca per le quali il Comune ha già espresso il parere di compatibilità urbanistico - edilizia ed ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4, che possono essere presentate anche in corso di valutazione dei programmi annuali.

3. Le riconfigurazioni e le variazioni degli impianti già installati, che comunque non interessino il manufatto, sono comunicate, previo parere favorevole dell'ARTA, allo Sportello Unico delle Attività Produttive, corredate della necessaria documentazione.

Art. 11 **Impianti mobili e stagionali**

1. Per impianto mobile si intende l'impianto installato su strutture mobili e ricollocabile, che non necessita di permesso di costruire e viene utilizzato nel sito per un tempo prestabilito.

2. Gli impianti di cui al comma 1, possono essere previsti:

a) a servizio di manifestazioni temporanee, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione;

b) per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, come ad esempio nelle stazioni turistiche, una sola volta e per un periodo massimo di quattro mesi.

c) per garantire il servizio in attesa del rilascio del permesso per un impianto fisso, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi.

3. Degli impianti mobili è data comunicazione al Comune 45 giorni prima della loro collocazione. Il Comune entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione può chiedere al gestore una diversa localizzazione. Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- parere favorevole dell'ARTA;

- descrizione del tipo di iniziativa e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell'impianto mobile;

- localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000.

4. In casi del tutto eccezionali e per manifestazioni di durata limitata (spettacoli occasionali di vario genere, avvenimenti sportivi ecc.), il Comune può derogare ai tempi previsti al comma 3.

5. In ogni caso, al termine prefissato l'area di sedime deve essere ripristinata nelle condizioni precedenti. Il ripristino e la rimozione devono essere garantiti mediante polizza fidejussoria ed atto unilaterale d'impegno alla rimozione, senza nulla pretendere. Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti li configura come installazioni non legittimate e, come tali, soggette alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

6. Impianti installati e rimossi secondo un periodo ciclico (impianti stagionali) sono soggetti all'osservanza della procedura prevista per gli impianti fissi. Il permesso di costruire inizialmente rilasciato deve riportare le clausole per la rimozione/disattivazione ciclica.

Art. 12
Posa di tralicci e torri

1. I tralicci di supporto delle antenne devono avere un'altezza tale da garantire che l'interno dell'area di maggiore potenza elettromagnetica e di campo elettrico sia circoscritto e non interferisca con gli edifici sottostanti e fronteggianti.
2. E' obbligatorio rispettare la normativa di sicurezza del volo degli aeromobili.
3. Per le aree di proprietà comunale è privilegiato l'uso di torri faro per i siti che si ritiene utile illuminare (aree verdi, parcheggi, rotatorie, eccetera). Può, altresì, essere ritenuta opportuna l'installazione di torri faro dotate di elementi destinati ad accogliere diversi servizi per la collettività (messaggistica, informazioni turistiche, apparecchi di controllo, eccetera).
4. L'installazione di torri e tralicci deve rispettare le distanze previste dall'art. 8 delle N.T.A. del P.R.G. vigente

CAPO 3

CATASTO, MONITORAGGIO E CONTROLLO

Art. 13 Catasto

1. L'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'ARTA, realizza ed aggiorna il catasto delle stazioni radio base esistenti, corredato delle caratteristiche tecniche necessarie alla valutazione dei campi elettromagnetici. La relativa mappa viene gestita su cartografia informatizzata dal Servizio SIT.

Art. 14 Monitoraggio e mappatura del fondo elettromagnetico

1. Al fine di inquadrare l'intera pianificazione secondo i criteri di cui all'art. 2 e per la generale caratterizzazione del territorio, viene realizzata entro 3 mesi dall'approvazione del presente regolamento ed aggiornata annualmente ove necessario, con la collaborazione dell'ARTA, la mappatura del fondo elettromagnetico.

Art. 15 Vigilanza e controllo

1. Il Comune effettua attività di vigilanza e di controllo sugli impianti di telefonia cellulare per verificare il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento elettromagnetico, avvalendosi dell'ARTA. Il monitoraggio deve assumere carattere di continuità ed i dati devono essere disponibili in tempo reale sul sito internet.

2. Le attività di controllo e vigilanza sono effettuate direttamente dall'ARTA secondo le modalità definite con apposito accordo.

3. L'ARTA compie verifiche strumentali, successivamente all'installazione dell'impianto, nei punti ritenuti più significativi, ed in particolare:
a) nelle aree sensibili (aree con attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche);
b) in tutte quelle situazioni in cui, anche di concerto con l'Amministrazione Comunale, se ne ravveda l'opportunità.

CAPO 4

DIVIETI, OBIETTIVI DI QUALITA', PROCEDURE DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

Art. 16

Divieti di localizzazione

1. Le localizzazioni di impianti SRB sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco pubblico classificate F1 nel vigente piano regolatore, nonché su edifici di valore storico-architettonico e monumentale. Si precisa che gli edifici di valore storico-architettonico e monumentale sono quelli individuati dal Codice dei BBAA (D.Lvo del 22 gennaio 2004, n. 41) e quelli classificati A0, A1, A2, dal piano regolatore vigente e che le aree destinate ad attrezzature sanitarie assistenziali e scolastiche (delimitate dal perimetro esterno) sono individuate e specificate dalle norme di attuazione del vigente PRG e dalla relativa cartografia all'interno delle sottozone F3 e F5. Si specifica, inoltre, che per "aree con attrezzature sanitarie" sono da intendersi quelle ove è prevista la degenza, fino a diversa identificazione normativa e/o giurisprudenziale.
2. Sono altresì vietate le localizzazioni di impianti SRB nelle porzioni di territorio comprese in un raggio di ml 250 dalle aree destinate a strutture sanitarie, nonché a scuole materne ed elementari.
3. Gli impianti già esistenti, in contrasto con il disposto di cui al comma 2 devono essere delocalizzati entro il termine di tre anni.

Art. 17

Limiti

1. Negli ambiti territoriali identificati dall'allegata cartografia come aree di attenzione e aree compatibili la localizzazione di nuovi impianti avviene nel rispetto dei disposti del D.M. 381/98 dei limiti di pressione acustica conformi alla legge 447/98 e decreti applicativi, nonché del D.P.C.M. 8 luglio 2003.
2. Deve essere perseguito l'obiettivo del minimo impatto visivo delle stazioni radio base attraverso la schermatura degli impianti con soluzioni compatibili con il contesto ambientale e deve comunque essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio.

Art. 18
Risanamenti degli impianti fissi

1. Per quanto concerne le modalità e le procedure relativi ai risanamenti degli impianti di telefonia mobile, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Gli impianti in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento devono tendere a perseguire gli obiettivi di qualità previsti dall'articolo precedente attraverso la cooperazione con i soggetti gestori.
3. La necessità di ricondurre le emissioni degli impianti esistenti entro i limiti di esposizione di cui alle normative vigenti, deve risultare dalle rilevazioni di campo elettromagnetico effettuate dell'ARTA nel periodo dell'anno in cui è presumibile il carico telefonico maggiore.

Art. 19
Riduzione impatto visivo degli impianti esistenti

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Comune indica ai gestori gli impianti fissi già esistenti da sottoporre ad interventi finalizzati a ridurre l'impatto visivo.
2. Entro il 31 dicembre dello stesso anno, i relativi progetti devono essere presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
3. Il Comune, annualmente, può prescrivere ai singoli gestori interventi di risanamento visivo per un numero massimo di impianti pari al 30% circa di quelli rispettivamente già installati.
4. L'autorizzazione dei programmi annuali delle installazioni è subordinata alla presentazione dei progetti di cui al presente articolo.

CAPO 5

PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

Art. 20 Partecipazione

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge 241/90 e successive modifiche, l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. n. 39/1997 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori.

Art. 21 Informazione

1. Il Comune organizza, in collaborazione con l'ARTA, iniziative di informazione della cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani, e di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico.

Art. 22 Responsabilità e violazioni

1. All'atto della presentazione delle specifiche domande di permessi di costruire e DIA i gestori devono indicare al Comune i nominativi delle persone fisiche responsabili dell'applicazione del presente regolamento e della sicurezza di ogni singolo impianto.

2. I gestori sono tenuti a consegnare al Comune copia di polizza assicurativa R.C. contro danni a cose e persone, con un massimale di almeno €. 5.164.568,99. La presentazione di tali polizze è condizione inderogabile per il rilascio dei prescritti titoli abilitativi edilizi.

3. Nell'eventualità in cui si accerti che l'installazione degli impianti o la loro gestione non siano conformi alle prescrizioni di cui agli articoli precedenti, si provvede in via precauzionale alla disattivazione immediata degli stessi, con spese a carico dei gestori.

4. Sotto il profilo sanzionatorio, per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alla vigente normativa statale e regionale in materia.

Art. 23
Norme transitorie

1. Tutte le istanze presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento devono essere inserite a cura delle società nel programma annuale di cui all'art.6 .

Art. 24
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta decorso il termine di pubblicazione.